



**C O M U N E d i A L T I D O N A**  
P r o v i n c i a d i A s c o l i P i c e n o

---

Largo Municipale,1 – 63010 Altidona (AP) – Tel. 0734/936353 – Fax 0734/936418  
Sito: [www.altidona.net](http://www.altidona.net) e-mail: [info@altidona.net](mailto:info@altidona.net)

**REGOLAMENTO COMUNALE PER  
L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER  
L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED  
AREE PUBBLICHE**

## **DISPOSIZIONI GENERALI - MODALITÀ RELATIVE**

- Art. 1 Occupazioni di spazi ed aree pubbliche
- Art. 2 Domanda di occupazione
- Art. 3 Autorizzazione e concessione
- Art. 4 Revoca
- Art. 5 Sospensione
- Art. 6 Modifica
- Art. 7 Decadenza
- Art. 8 Rimozione delle opere
- Art. 9 Durata delle occupazioni
- Art. 10 Esposizione di merce
- Art. 11 Esecuzione di lavori ed opere
- Art. 12 Occupazioni con tende e tendoni
- Art. 13 Affissioni
- Art. 14 Cartelli e contrassegni
- Art. 15 Occupazioni abusive e rimozione materiali
- Art. 16 Obblighi del concessionario - disciplinare
- Art. 17 Cauzione
- Art. 18 Nuove strade

## **TITOLO II APPLICAZIONE DELLA TASSA**

- Art. 19 Oggetto della tassa
- Art. 20 Esclusioni ed esenzioni
- Art. 21 Riduzioni e maggiorazioni
- Art. 22 Soggetti passivi
- Art. 23 Occupazioni permanenti e temporanee

## **TITOLO III CRITERI DI APPLICAZIONE**

- Art. 24 Graduazione e commisurazione della tassa
- Art. 25 Classificazione delle strade e delle aree pubbliche
- Art. 26 Graduazione in rapporto alla durata
- Art. 27 Misura degli spazi occupati

## **TITOLO IV PASSI CARRABILI**

- Art. 28 Passi carrabili e accessi ai fondi
- Art. 29 Concessione
- Art. 30 Modalità per la concessione
- Art. 31 Durata della concessione
- Art. 32 Revoca
- Art. 33 Segnale
- Art. 34 Tassa

## **TITOLO V GESTIONE E RISCOSSIONE DELLA TASSA**

- Art. 35 Gestione della tassa - Funzionario responsabile
- Art. 36 Presentazione della dichiarazione
- Art. 37 Modalità di pagamento
- Art. 38 Riscossioni in convenzione
- Art. 39 Contribuenti morosi
- Art. 40 Rimborsi

## **TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

- Art. 41 Gestione del servizio
- Art. 42 Funzionario Responsabile
- Art. 43 Sanzioni
- Art. 44 Pubblicità del regolamento e della tariffa
- Art. 45 Entrata in vigore
- Art. 46 Norma transitoria
- Art. 47 Norma finale

## **TITOLO I**

### **DISPOSIZIONI GENERALI - MODALITÀ RELATIVE**

#### **ART. 1- OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

1 - Per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche o gravate da servitù di pubblico passaggio, nel territorio del Comune di Altidona, si osservano le norme del presente Regolamento, redatto in attuazione dell'art. 38 e seguenti del Decreto Legislativo 15.11.93, n. 507 e successive modificazioni e integrazioni.

2 - Per quanto attiene, in particolare alle occupazioni della sede stradale, si fa rinvio alle norme del nuovo Codice della Strada (D.Lgs 30.4.92 n. 285) e successive modificazioni ed integrazioni.

#### **ART. 2 - DOMANDA DI OCCUPAZIONE**

1 - Salvo i casi diversamente disciplinati dal presente regolamento, l'occupazione di suolo pubblico, nonché dello spazio ad esso sovrastante o sottostante, è subordinato alla presentazione di domanda in bollo, corredata di tutti i documenti (disegni, fotografie, etc.) che l'ufficio comunale riterrà di richiedere per l'istruttoria, e nella quale devono essere indicati, oltre alle generalità del richiedente:

- a) il suo codice fiscale ed i dati relativi alla residenza;
- b) l'oggetto, la durata, l'ubicazione e le dimensioni ed i motivi dell'occupazione;
- c) la descrizione delle eventuali opere da realizzare;
- d) eventuali richieste di delimitazione o deviazione del traffico specificando la data di inizio dei lavori e la portata dell'ingombro della carreggiata stradale;
- e) la sottoscrizione dell'impegno a sostenere le eventuali spese di istruttoria e sopralluogo, con deposito di cauzione, se richiesto dal Comune;
- f) la dichiarazione di conoscere e sottostare alle condizioni contenute nel presente regolamento.

2 - L'avvio dei procedimenti, l'istruttoria delle domande ed il rilascio dei provvedimenti finali, sono conclusi dai Responsabili degli uffici competenti, con le

modalità e nei termini per i procedimenti, come determinati ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

3 - Nel caso in cui l'occupazione comporti alterazione degli spazi pubblici il richiedente dovrà sottoscrivere l'impegno a ripristinare a sue spese gli spazi stessi, nonché a rimborsare le spese di istruttoria che saranno definite dalla Giunta Comunale e di sopralluogo da parte del Comune previste nella deliberazione di G.C. n.121 del 30.12.2002.

4 - Ai proprietari dei negozi fronteggianti le aree pubbliche é accordata l'occupazione delle stesse aree con preferenza sugli altri richiedenti.

5 - Quando lo stesso suolo é richiesto da più persone la concessione é fatta, sempre secondo tariffa, al primo richiedente. Nel caso di richieste contemporanee, decide la sorte.

### **ART. 3 - AUTORIZZAZIONE E CONCESSIONE**

1 - Salvo quanto stabilito per le occupazioni temporanee di breve durata dal successivo comma 6, l'autorizzazione e la concessione per occupazione di suolo pubblico sono rilasciate con propri provvedimenti, dal Funzionario Responsabile di cui all'art.42 del presente Regolamento, previa acquisizione, ove necessari, dei pareri dei Servizi Tecnici (Urbanistica e Manutenzione), il quale potrà determinare in apposito disciplinare allegato all'autorizzazione o alla concessione, le condizioni le prescrizioni, le modalità, la durata dell'occupazione, il termine entro cui dovrà procedersi all'occupazione e alla costruzione degli impianti e manufatti, nonché ogni altra norma che l'utente é tenuto ad osservare.

2 - La concessione o l'autorizzazione dovrà essere ritirata dal richiedente prima dell'inizio dell'occupazione. Copia dell'atto di concessione o autorizzazione sarà inviata al Responsabile dei Tributi, per i provvedimenti di competenza.

3 - Sulle somme rimborsate saranno corrisposti gli interessi stabiliti dalla normativa vigente

4 - La concessione o l'autorizzazione sono strettamente personali e ne è vietata la cessione.

5 - La concessione, l'autorizzazione e la ricevuta di pagamento della tassa dovranno essere esibite a richiesta dei funzionari comunali competenti, degli incaricati delle riscossioni, degli agenti della Polizia Municipale e della forza pubblica.

6 - Per le occupazioni temporanee di breve durata, il Responsabile potrà disporre che la presentazione della ricevuta di versamento della tassa vale quale presentazione della domanda, procedendo, per mezzo dei Vigili Urbani, agli accertamenti d'ufficio o su semplice richiesta dell'occupante.

7- Le concessioni o autorizzazioni hanno validità solo per l'uso per il quale vengono rilasciate: non autorizzano il titolare all'esercizio di altre attività per le quali sia prescritta apposita autorizzazione.

8 - Le concessioni/autorizzazioni vengono rilasciate:

- a) fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi;
- b) con l'obbligo di riparare tutti i danni derivanti dall'occupazione;
- c) a termine, per la durata massima di anni 29, per le occupazioni permanenti.

9 - L'autorizzazione o la concessione comunale all'occupazione di spazi ed aree pubbliche non implica da sola che il richiedente sia legittimato a darvi esecuzione, dovendo egli procurarsi, sempre a sua cura e sotto la propria responsabilità, tutte le autorizzazioni eventualmente prescritte da norme particolari.

## **ART. 4 - REVOCA**

1 - L'autorizzazione e la concessione di occupazione possono sempre essere revocate dal responsabile del provvedimento, per motivi di ordine pubblico, di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale.

2 - Le concessioni del sottosuolo non possono essere però revocate se non per necessità dei pubblici servizi.

3 - Il provvedimento di revoca deve essere preceduto dalla contestazione all'interessato, ai sensi dell'art. 7 della Legge 7.8.90 n. 241, con assegnazione di un termine per le relative osservazioni.

4 - Il provvedimento di revoca delle autorizzazioni dà diritto al rimborso, senza interessi o altre indennità, della tassa già pagata in proporzione al periodo di mancato utilizzo, a cura del responsabile della gestione del tributo.

## **ART. 5 - SOSPENSIONE**

1 - Ove i motivi che danno adito alla revoca, previsti dal comma 1 dell'art. 4 del presente regolamento, da enunciare e porre a base delle motivazioni del relativo

provvedimento, abbiano carattere temporaneo e limitato, il Responsabile, può procedere alla sospensione della autorizzazione o concessione individuandone la durata.

2 - Quanto al provvedimento di sospensione ed ai relativi effetti, si seguono le norme relative alla revoca.

3 - Gli occupanti saranno obbligati ad ottemperare all'atto di sospensione; in caso di gestione in concessione della tassa il concessionario del servizio non potrà sollevare eccezioni od opposizioni di sorta.

4 - Parimenti non potrà, il concessionario dell'area, opporsi o richiedere indennizzi per qualunque ordine o provvedimento che il Comune disponga in applicazione del presente Regolamento.

## **ART. 6 - MODIFICA**

1 - Qualora sussistano i motivi di cui al comma 1 dell'art. 4 del presente regolamento, il responsabile del provvedimento può disporre la modifica dell'autorizzazione o concessione individuandone i nuovi termini e prescrizioni, dandone comunicazione al responsabile della riscossione del tributo per i provvedimenti di competenza.

## **ART. 7 - DECADENZA**

1 - Sono cause di decadenza dell'autorizzazione o concessione:

- a. le reiterate violazioni, da parte dell'occupante o dei suoi dipendenti o collaboratori, delle norme di legge e regolamentari dettate in materia di occupazione dei suoli o degli obblighi stabiliti dal provvedimento rilasciato;
- b. l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme e i regolamenti vigenti;
- c. la mancata occupazione del suolo avuto in concessione senza giustificato motivo, nei sei mesi successivi al conseguimento della concessione, nel caso di occupazione permanente o nei cinque giorni successivi, nel caso di occupazione temporanea;
- d. la mancata presentazione, entro trenta giorni dalla data del rilascio dell'atto e comunque entro il 31 dicembre dell'anno del rilascio stesso, della denuncia di occupazione di cui all'art. 50 del D.Lgs 507/93;

e. il mancato pagamento della tassa di occupazione oltre il termine di 60 giorni dalla sua naturale scadenza.

2 - Il provvedimento di decadenza è adottato dal Responsabile del provvedimento e va notificato all'interessato.

3 - Il provvedimento di decadenza non dà luogo a diritti, rimborsi o indennizzi da parte dell'Amministrazione Comunale a favore del titolare della autorizzazione o concessione.

## **ART. 8 - RIMOZIONE DELLE OPERE**

1 - In caso di revoca, decadenza, sospensione o modifica dell'autorizzazione o concessione, il soggetto inciso dal provvedimento dovrà provvedere alla rimozione delle opere integranti la occupazione e/o al ripristino del suolo pubblico, a propria cura e spese, secondo le prescrizioni del competente Ufficio, entro il termine assegnato nel provvedimento stesso.

2 - Il suddetto termine dovrà essere congruo in relazione alle opere o materiali da rimuovere; ove il destinatario dell'ordinanza non esegua l'ordine impartito, provvederà il Comune, previa diffida, ad adempiere nell'ulteriore termine di gg.10.

3 - Decorso infruttuosamente tale termine, si provvederà sulla base della vigente normativa con rivalsa di spesa e applicazione delle sanzioni amministrative.

4 - Per quanto riguarda le rimozioni di opere installate nella sede stradale si fa riferimento al D.Lgs 285/92.

## **ART. 9 - DURATA DELLE OCCUPAZIONI**

1 – Le occupazioni permanenti sono rilasciate per la durata massima di anni 29.

2 - Le occupazioni temporanee scadono decorso il termine per il quale furono autorizzate, salvo proroga o rinnovo da chiedersi almeno 3 giorni prima della scadenza.

3 - Per le occupazioni che, di fatto, si protraggano per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20%.

## **ART. 10 - ESPOSIZIONE DI MERCE**

1 - L'esposizione di merci al di fuori degli esercizi di vendita, quando costituisca occupazione di spazio pubblico o di area gravata da servitù di uso pubblico, è soggetta ad autorizzazione comunale.

## **ART. 11 - ESECUZIONI DI LAVORI E OPERE**

1- Durante l'esecuzione dei lavori il concessionario, oltre le norme tecniche e pratiche di edilizia previste dalle leggi e regolamenti in vigore, dagli usi e consuetudini locali, deve osservare le seguenti prescrizioni generali e quelle particolari che gli possono essere imposte all'atto della concessione:

- a) non arrecare disturbo o molestia al pubblico, ad altri concessionari, o intralci alla circolazione;
- b) evitare scarichi o depositi di materiali sull'area pubblica non consentiti dai competenti organi del Comune o da altre autorità ;
- c) evitare scarichi di acque sull'area pubblica o, in caso di assoluta necessità, provvedere alla loro canalizzazione, rispettando le norme igieniche richieste dalla situazione dei luoghi o imposte dal Comune o da altre autorità;
- d) evitare l'uso di mine o di altri mezzi che possano cagionare spaventi o pericoli e danni alle persone ed alle cose del Comune o di terzi;
- e) collocare adatti ripari per evitare spargimenti di materiali sui suoli adiacenti pubblici e privati e predisporre mezzi necessari atti ad evitare sinistri e danni ai passanti, per i quali il Comune non assume alcuna responsabilità, che viene a ricadere interamente sul concessionario.

2 - L'atto di concessione obbliga il concessionario a non abusare dei beni concessi eseguendo lavori, scavi e demolizioni non previsti nell'atto stesso.

3 - I lavori di realizzazione di reti di pubblici servizi lungo le strade da effettuarsi con mezzi pesanti o che comunque comportino una parziale riduzione della carreggiata, sono sottoposti alle norme ed ai divieti previsti dal Codice della Strada (artt. 5 e 6) e dal relativo regolamento. In particolare é fatto divieto di svolgere attività che creino intralcio al pubblico transito nei giorni individuati ai sensi delle norme del Codice della Strada, giorni nei quali la carreggiata, salvo espressa autorizzazione comunale, deve restare libera.

4 - Le opere di attraversamento possono essere utilizzate solo dopo il relativo collaudo.

5 - Quando per l'esecuzione di lavori e di opere sia indispensabile occupare il suolo pubblico con sosta di veicoli, con terra di scavo e materiale di scarto, nella autorizzazione dovranno essere indicati i modi dell'occupazione ed i termini per il trasporto dei suddetti materiali negli appositi luoghi di scarico.

## **ART. 12 - OCCUPAZIONI CON TENDE E TENDONI**

1 - Per collocare tende, tendoni e simili sopra l'ingresso dei negozi, delle botteghe, dei pubblici esercizi, degli sbocchi e negli archi di porticato, è richiesta la concessione comunale, fatti salvi i divieti previsti dall'art. 20, comma 1, del D.Lgs 285/92.

## **ART. 13 – AFFISSIONI**

1 - Sugli steccati, recinzioni, impalcature, pali o altro, il Comune su riserva il diritto di affissione e pubblicità senza oneri nei confronti dei concessionari.

## **ART. 14 - CARTELLI E CONTRASSEGNI**

1 - La Giunta Comunale, qualora lo ritenga opportuno, potrà imporre agli occupanti spazi ed aree pubbliche, l'obbligo di munirsi a proprie spese, di appositi cartelli o contrassegni riportanti il numero progressivo dell'autorizzazione o concessione e la data di scadenza dell'occupazione.

## **ART. 15 - OCCUPAZIONI ABUSIVE E RIMOZIONE MATERIALI**

1 - Si ha occupazione abusiva da parte di chi occupa lo spazio pubblico in mancanza di regolare autorizzazione o concessione.

2 - L'occupante abusivo è tenuto al pagamento della tassa.

3 - Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazione abusiva, il Sindaco, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con propria ordinanza per la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedere.

4 - Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese, nonché di quelle di custodia.

## **ART. 16 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO - DISCIPLINARE**

1 - Il concessionario ha l'obbligo di osservare rigorosamente tutte le prescrizioni stabilite nel disciplinare allegato alla concessione. Tale disciplinare di cui al precedente articolo 3 dovrà prevedere di:

a) limitare l'occupazione allo spazio assegnato;

b) non protrarre l'occupazione oltre la durata stabilita, salvo proroga ottenuta prima della scadenza;

c) non alterare in alcun modo il suolo occupato, infiggervi pali o punte, smuovere la pavimentazione od il terreno, a meno che ciò sia espressamente consentito, fermo l'obbligo di riportare tutto in pristino a lavoro ultimato, sì da rispettare in pieno l'igiene, l'estetica ed il decoro cittadino;

d) custodire e difendere da ogni eventuale danno il bene assegnato, facendone uso con la dovuta cautela e diligenza, seguendo le norme tecniche consigliate dagli usi e consuetudini o che saranno imposte dalla Amministrazione;

e) curare continuamente la manutenzione delle opere costruite in dipendenza della concessione, riparando gli eventuali danni arrecati ai circostanti beni pubblici o di terzi;

f) pulire costantemente l'area assegnata;

g) evitare intralci o pericoli al transito dei veicoli, autoveicoli e pedoni, nel rispetto delle norme del Codice della Strada, apponendo, se necessario, i prescritti segnali in caso di pericolo;

h) eseguire tutti i lavori necessari per porre in pristino, al termine della concessione, il bene occupato;

i) versare all'epoca stabilita la tassa relativa;

l) risarcire il Comune di ogni eventuale maggiore spesa che, per effetto delle opere costruite in concessione, dovesse sostenere per l'esecuzione di lavori;

m) disporre i lavori in modo da non danneggiare le opere esistenti e in caso di necessità prendere gli opportuni accordi con l'Amministrazione o con terzi per ogni modifica alle opere già in atto, che in ogni caso fanno carico al concessionario stesso. Riconoscendosi impossibile la coesistenza delle nuove opere con quelle già in atto, la nuova concessione si deve intendere come non avvenuta, ove l'Amministrazione, nel pubblico interesse, non possa addivenire alla revoca delle concessioni precedenti;

n) osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari e tutte le altre prescrizioni contenute nell'atto di concessione, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità , diretta o indiretta, per danni arrecati a terzi durante l'esercizio del diritto di occupazione, e risarcendo il Comune di altri danni che dovesse sopportare per effetto della concessione.

o) ogni oggetto che occupa il suolo pubblico deve essere collocato in modo da non costituire pericolo per i passanti, da non danneggiare i fabbricati vicini ed il suolo sul quale viene posto e da non intralciare la viabilità o l'accesso alle abitazioni ed ai negozi.

2- Il disciplinare di concessione deve essere tenuto dall'utente sempre a disposizione degli agenti comunali incaricati di sopralluoghi e controlli.

3 - Ogni violazione alle disposizioni di cui sopra, anche se compiuta dall'occupante abusivo, è soggetta alle sanzioni stabilite; il contravventore è tenuto inoltre al risarcimento di eventuali danni.

## **ART. 17 – CAUZIONE**

1 - Il Responsabile del Servizio preposto, con proprio atto, può stabilire i casi in cui il rilascio dell'autorizzazione o concessione è subordinato alla preventiva prestazione di idonea cauzione, a garanzia degli obblighi assunti dal concessionario.

2 - Ha altresì facoltà di pretendere idonea cauzione anche per casi eccezionali non previsti dal suddetto provvedimento.

3 - Con il medesimo atto, determina altresì le modalità per la costituzione e lo svincolo della cauzione.

4 - La presente cauzione non esclude quanto previsto con deliberazione di G.C. n.12 del 01.03.2004.

## **ART. 18 - NUOVE STRADE**

1 - Le strade, gli spazi ed altre aree pubbliche di nuova formazione prendono la classifica da quelle di maggiore categoria dalle quali si dipartono o nelle quali sfociano.

## **TITOLO II APPLICAZIONE DELLA TASSA**

### **ART. 19 - OGGETTO DELLA TASSA**

1 - Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate anche senza titolo, su strade, corsi, piazze, pubblici mercati, portici, parchi, giardini, ecc. e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.

2 - Sono, parimenti, soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti al suolo pubblico, di cui al comma 1, con esclusione di balconi, verande, bow windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.

3 - La tassa si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti ed aree private sulle quali risulti costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

### **ART. 20 - ESCLUSIONI ED ESENZIONI**

1 - Sono escluse dalla tassa le occupazioni appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o del demanio statale.

2 - Sono esenti dalla tassa, oltre quelle indicate nelle lettere a) b) c) d) e) f) g) dell'art. 49 del D.Lgs. 507/93, le seguenti occupazioni occasionali, individuate ai sensi della lettera d) del predetto articolo, ferme restando le necessarie autorizzazioni:

a) - occupazione di durata non superiore a 6 ore per l'attuazione di manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, assistenziali e di beneficenza, celebrative, sportive e del tempo libero;

b) - occupazioni non superiori a 12 ore con ponti, pali, mezzi meccanici, operativi e simili per esecuzione di piccoli lavori di riparazione e manutenzione di immobili, di manutenzione del verde, per traslochi ecc.;

c) - occupazioni con tappeti o moquettes, vasi o fioriere (poste a ridosso del muro);

d) - occupazioni di soprassuolo pubblico con festoni, addobbi e luminarie;

e) - occupazioni fino al massimo di 1 ora per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, in forma itinerante;

f) - occupazioni in occasione di manifestazioni o iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i 10 mq.;

g) - occupazioni che siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.

3 - Sono esenti dalla tassa:

a) - le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico o privato nelle aree pubbliche a ciò destinate;

b) - le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi;

c) - le occupazioni realizzate con impianti pubblicitari aggettanti direttamente sul suolo pubblico;

d) - le occupazioni richieste e gestite direttamente dal Comune, ad eccezione di quelle che, pur essendo promosse dal Comune, sono realizzate da altri soggetti con l'intento di addivenire a finalità economiche o di lucro (soggettive ed oggettive).

## **ART. 21 - RIDUZIONI E MAGGIORAZIONI**

1 - Oltre alle riduzioni e maggiorazioni previste in misura fissa dal D.Lgs 507/93, si applicano quelle indicate nella tabella delle tariffe allegata al presente Regolamento, a formarne parte integrante e sostanziale (allegato B).

## **ART. 22 - SOGGETTI PASSIVI**

1 - La tassa è dovuta dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza dell'occupante di fatto, anche abusivo in proporzione alla superficie sottratta all'uso pubblico.

2 - È occupante di fatto colui che ha, materialmente ed all'evidenza, la disponibilità dello spazio o area pubblica anche se nell'interesse di terzi.

## **ART. 23 - OCCUPAZIONI PERMANENTI E TEMPORANEE**

1 - Le occupazioni si dividono in "Permanenti" e "Temporanee":

a) - sono "Permanenti" le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito di rilascio di "atto di concessione", aventi, comunque, durata uguale o superiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;

b) - sono "Temporanee" le occupazioni di durata inferiore all'anno, effettuate a seguito del rilascio di apposita "autorizzazione".

2 - Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20%.

3 - Le occupazioni di carattere non stabile, ovvero quelle edili o realizzate con tavoli e sedie adiacenti ad un pubblico esercizio, possono essere rilasciate per un periodo massimo di 180 giorni, rinnovabili per ulteriori periodi di pari durata.

### **TITOLO III CRITERI DI APPLICAZIONE**

#### **ART. 24 - GRADUAZIONE E COMMISURAZIONE DELLA TASSA**

1 - La tassa è graduata a seconda della categoria cui appartiene l'area sulla quale insiste l'occupazione.

2 - L'elenco di classificazione delle strade, degli spazi e delle altre aree pubbliche ed i relativi elaborati tecnici costituiscono l'allegato "A" al presente regolamento.

3 - La tassa è commisurata alla superficie occupata espressa in metri quadrati (mq) o in metri lineari (ml).

4 - In ogni caso si applica secondo le tariffe previste dalla tabella allegata al presente regolamento (allegato B).

5 - Qualora si rendessero necessarie modifiche alle tariffe di cui all'allegato "B" esse saranno di competenza della Giunta Comunale.

## **ART. 25 - CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE E DELLE AREE PUBBLICHE**

1 - La tassa é graduata secondo l'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione. A tale effetto, le strade, le aree e gli spazi pubblici ecc. sono classificati in 3 categorie come dall'allegato "A" al presente regolamento.

2 - Le tariffe previste per le occupazioni nelle aree di seconda categoria sono pari al 70% di quelle della prima; le tariffe previste per le occupazioni per le aree di terza categoria sono pari al 30% di quelle della prima.

## **ART. 26 - GRADUAZIONE IN RAPPORTO ALLA DURATA**

1 - Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anno solare.

2 - Per le occupazioni temporanee, anche se per più giorni, la tassa si applica a mq. o ml. in relazione alle ore di occupazione nell'arco delle 24 ore giornaliere ed in base alle misure giornaliere di tariffa di cui all' allegato "B" e alle seguenti ore di occupazione:

- da 0 fino ad 8 ore di occupazione: riduzione del 50%;
- oltre le 8 ore e fino a 24 ore: tariffa giornaliera intera.

3 - Per le occupazioni non inferiori a gg. 15 la tariffa giornaliera è ridotta del 50%.

## **ART. 27 - MISURA DEGLI SPAZI OCCUPATI**

1 - I criteri di misurazione degli spazi occupati, salvo che non sia diversamente stabilito, sono quelli indicati nei commi 4 e 5 dell'art. 42 del D.Lgs. 507/93.

2 - L'estensione dello spazio occupato si computa considerando la superficie della proiezione verticale dell'oggetto al suolo, partendo dalle linee più sporgenti.

3 - Nel computo dello spazio occupato da tavoli, sedie, sgabelli, panche, vasi da fiori, lampade o simili, sia o meno tale occupazione recinta da balaustre od altro, si valuta la superficie del massimo poligono, entro il quale può essere circoscritta l'area, con riferimento ai punti più esterni della effettiva occupazione.

4 - Fanno parte della misura dell'area soggetta a tassa, anche i veicoli tenuti in prossimità dell'area occupata per comodità di carico e scarico, di conservazione o estrazione delle merci.

## **TITOLO IV PASSI CARRABILI**

### **ART. 28 - PASSI CARRABILI E ACCESSI AI FONDI**

1 - Si considerano passi carrabili quelle modificazioni praticate ai marciapiedi o alla pavimentazione stradale, oppure alle aree private gravate da servitù di pubblico passaggio, onde permettere o facilitare l'accesso con veicoli alla proprietà privata.

2 - Esso può essere identificato anche da quei manufatti, costituiti generalmente da listoni di pietra o altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi.

3 - Nel caso in cui non esista marciapiede e l'accesso avviene a raso, rispetto al filo stradale, senza opere visibili che denotino occupazione di superficie, è consentito, in conformità e con le procedure e modalità previste dal comma 8, art. 44 D.Lgs. 507/93, evitare la sosta da parte di terzi sull'area antistante gli accessi medesimi per una superficie massima di mq.10, da calcolarsi ipotizzando una profondità di occupazione di 1 metro, tra la carreggiata stradale ed il perimetro del fabbricato, senza alcuna opera né esercizio di alcuna attività.

4 - La superficie da tassare dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare "convenzionale".

### **ART. 29 – CONCESSIONE**

1 - Non possono essere stabiliti passi carrabili senza la preventiva concessione rilasciata dal Responsabile dell'ufficio competente, con le modalità di cui all'art. 3 del presente regolamento e comunque previa verifica:

- a. del rispetto della normativa edilizia e del Codice della Strada;
- b. dell'esistenza di manufatti (marciapiede o altro);
- c. delle caratteristiche e misure del passo carrabile;
- d. della superficie di suolo pubblico occupato.

2 - Una copia della concessione sarà inviata al Servizio Riscossione Tributi, per i provvedimenti di competenza.

## **ART. 30 - MODALITÀ PER LA CONCESSIONE**

1 - Chiunque intenda usufruire di un passo carrabile deve fare istanza in bollo, su apposito stampato, all'Amministrazione Comunale, secondo le modalità previste dall'art. 3 del presente Regolamento.

## **ART. 31 - DURATA DELLA CONCESSIONE**

1 - La concessione del passo carrabile è rilasciata per un anno e si intende rinnovata con il versamento della relativa tassa entro il 31 gennaio, salvo disdetta del concessionario da darsi almeno un mese prima della suddetta scadenza.

2 - In caso di disdetta, di scadenza o decadenza dalla concessione, sarà obbligo del titolare ripristinare, a propria cura e spese, lo spazio occupato, nel termine che gli sarà assegnato dall'Ufficio preposto; in caso contrario, si provvederà d'ufficio, con onere a carico del titolare stesso e come alle prescrizioni dell'art. 8 del presente Regolamento.

## **ART. 32 – REVOCA**

1 - La concessione del passo carrabile può essere revocata o modificata in qualsiasi momento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale.

2 - La revoca dà diritto alla sola restituzione della tassa pagata in anticipo, senza corresponsione di interessi o indennizzi.

## **ART. 33 – SEGNALE**

1 - I passi carrabili autorizzati e gli accessi per i quali viene disposto il divieto di sosta nell'area antistante, ai sensi del comma 8 dell'art. 44 del D.Lgs. 507/93, devono essere segnalati mediante apposizione del segnale prescritto dal regolamento di esecuzione del Codice della Strada, anche a cura e spese dei proprietari, secondo le prescrizioni e direttive della Giunta Comunale.

## **ART. 34 – TASSA**

1 - I titolari dei passi carrabili e degli accessi di cui al precedente articolo, sono tenuti alla denuncia dell'utilizzazione del passo ed al pagamento della tassa, con le modalità di cui all'art. 50 del D.Lgs. 507/93.

2 - La tassa può essere definitivamente assolta mediante versamento, in qualsiasi momento e a richiesta dell'interessato, di una somma pari a 20 annualità del tributo.

## **TITOLO V GESTIONE E RISCOSSIONE DELLA TASSA**

### **ART. 35 - GESTIONE DELLA TASSA**

1 - Il funzionario responsabile del Servizio, designato ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 507/93, provvede all'organizzazione e gestione della tassa e si avvale, a tal fine, della collaborazione degli altri Uffici e Servizi comunali competenti per le occupazioni e, nonché dell'attività di controllo e di accertamento svolta dalla Polizia Municipale.

2 - In caso di inerzia, il Funzionario ha l'obbligo di sollecitare i predetti Uffici.

### **ART. 36 - PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE**

1 - Ottenuta l'autorizzazione o la concessione comunale, il richiedente dovrà presentare, al gestore della tassa, denuncia di cui all'art. 50 del D.Lgs. 507/93, utilizzando il modulo messo a disposizione dall'Amministrazione Comunale.

2 - La medesima denuncia dovrà essere presentata, negli anni successivi, solo in caso di variazione anche di un solo elemento compreso nella occupazione stessa.

### **ART. 37 - MODALITÀ DI PAGAMENTO**

1 - La tassa deve essere pagata mediante appositi bollettini di conto corrente postale intestati al Comune di Altidona o al Concessionario del Servizio, secondo le modalità di cui all'art. 50 D.Lgs. 507/93. Per necessità informatiche possono essere utilizzati bollettini di versamento non perfettamente conformi alle disposizioni ministeriali, ma idonei allo scopo.

2 - L'attestazione di pagamento deve essere allegata alla dichiarazione di cui al comma 1 dell'art. 24 del presente Regolamento.

## **ART. 38 - RISCOSSIONI IN CONVENZIONE**

1 - Qualora le occupazioni abbiano carattere ricorrente e durata pari o superiore al mese, la tassa può essere riscossa in convenzione, da rinnovare periodicamente per periodo non eccedente l'anno, applicando la riduzione prevista dal comma 8 dell'art. 45 del D.Lgs. 507/93.

2 - Salvo quanto espressamente previsto nella convenzione, il pagamento dovrà essere effettuato in due rate semestrali anticipate, con scadenza 31 gennaio e 31 luglio.

## **ART. 39 - CONTRIBUENTI MOROSI**

1 - A carico dei contribuenti morosi al pagamento della tassa, si procederà in via coattiva con i privilegi di legge previsti per tutti gli altri tributi comunali (D.P.R. 28.1.88 n. 43).

2 - In caso di morosità, le concessioni soggette a rinnovazione periodica si intendono decadute di diritto, qualora l'occupazione permanesse, sarà ritenuta abusiva e quindi soggetta alle sanzioni di legge.

## **ART. 40 – RIMBORSI**

1 - Qualora risultino versate somme non dovute, i contribuenti possono richiedere al Comune, con istanza motivata, il loro rimborso entro tre anni dal pagamento, oppure dalla data in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione, allegando alla richiesta l'originale dell'attestazione di pagamento.

2 - L'Ufficio comunale, dopo aver accertato il diritto, ne dispone il rimborso, entro 90 gg. dalla richiesta.

3 - Sulle somme rimborsate saranno corrisposti gli interessi, nella misura stabilita dalla legge per ogni semestre compiuto dalla data dell'eseguito pagamento.

## **TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

### **ART. 41 - GESTIONE DEL SERVIZIO**

1. Il servizio di accertamento e di riscossione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche potrà essere gestito, come previsto dall'art. 52 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507:

a) in forma diretta;

b) in concessione ad apposita azienda speciale;

c) in concessione a Ditta iscritta all'albo dei concessionari tenuto dalla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze, previsto dall'art. 32 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

2. Nel caso in cui non venga effettuata una scelta espressa si intende quella di cui alla lettera a), invece, se viene prescelta una delle forme di cui alle lettere b) o c) del primo comma del presente articolo, Il Consiglio Comunale, con apposita deliberazione, approverà, rispettivamente, lo statuto o il capitolato.

### **ART. 42 - FUNZIONARIO RESPONSABILE**

1. Il funzionario responsabile di cui all'art.54 del D.Lgs. n.507/93 é individuato nella figura del Responsabile Area Finanziaria e delle Attività Produttive.

2. Il funzionario responsabile, per la gestione del servizio, si avvale della collaborazione di tutti gli uffici comunali e dell'attività di controllo svolta dalla polizia urbana.

3. Nel caso di conferimento della gestione del tributo all'Unione Comuni Valdaso le attribuzioni dei commi precedenti spettano al Responsabile tributi unificato.

4. Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni dei commi precedenti spettano al concessionario.

### **ART. 43 – SANZIONI**

1- Le violazioni alle norme che disciplinano la presentazione della denuncia per l'occupazione di suolo pubblico ed il versamento della tassa sono punite come previsto dall'art. 53 del D.Lgs. 507/93.

2- Tutte le altre violazioni al presente regolamento, non previste o disciplinate dalle norme di cui al precedente comma, sono punite ai sensi dell'art. 10 della Legge 24.11.1981 n. 689, con i criteri di cui all'art. 11 della stessa Legge, applicata secondo la seguente tabella valida per 12 mesi:

1a violazione Euro	51,00
2a violazione Euro	77,00
3a violazione Euro	103,00
4a violazione Euro	129,00
5a violazione Euro	180,00
6a violazione Euro	258,00
7a violazione Euro	516,00.

3- Per la loro riscossione si applicano le disposizioni della legge 24.11.1981, n. 689.

#### **ART. 44 - PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO E DELLA TARIFFA**

1 - Una copia del regolamento e della tariffa deve essere sempre tenuta, dal Comune, ovvero dal Concessionario del Servizio, a disposizione del pubblico per la consultazione.

#### **ART. 45 - ENTRATA IN VIGORE**

1 - Il presente Regolamento entra in vigore il 01.01.2007.

#### **ART. 46 - NORMA TRANSITORIA**

1 - Le concessioni in atto alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono convalidate sino alla loro naturale scadenza.

2 - I passi carrabili già esistenti, ove sprovvisti di concessione, dovranno essere regolarizzati in conformità alle prescrizioni del presente regolamento.

#### **ART. 47 - NORMA FINALE**

1 - Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie o incompatibili con il presente regolamento.

2 - Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si fa riferimento al D.Lgs. 507/93, al D.Lgs. 285/92, successive modificazioni e integrazioni.